



CODICE ETICO

Adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 2 novembre 2016 ed aggiornato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2020



INDICE

Premessa e Missione.....	5
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	5
Art. 1 Ambito di applicazione e Destinatari	5
Art. 2 Principi generali.....	5
Art. 3 Responsabilità	6
Art. 4 Correttezza	6
Art. 5 Conflitto di interesse.....	6
Art. 6 Riservatezza e tutela della privacy	6
CAPO II - COMPORTAMENTO NEGLI AFFARI.....	7
Art. 7 Principi generali.....	7
Art. 8 Tutela della concorrenza	7
Art. 9 Rapporti con fornitori.....	7
Art. 10 Rapporti con Istituzioni, Autorità Pubbliche e Pubblici Funzionari, soggetti terzi	7
Art. 11 Incassi e pagamenti.....	8
Art. 12 Donazioni, sponsorizzazioni, regali ed omaggi.....	8
Art. 13 Contributi.....	8
CAPO III - PRINCIPI DI CONDOTTA NEI RAPPORTI INTERNI.....	9
Art. 14 Rapporti con i dipendenti e/o i collaboratori.....	9
Art. 15 Utilizzo di attrezzature, dispositivi e strutture aziendali, con particolare riferimento agli strumenti informatici	9
Art. 16 Antiriciclaggio	10
Art. 17 Informativa contabile e gestionale	10
CAPO IV - SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE	10
Art. 18 Tutela e salvaguardia dell'ambiente.....	10
CAPO IV - DIFFUSIONE DEL CODICE ETICO E DISPOSIZIONI SANZIONATORIE	10
Art. 19 Comunicazione.....	10
Art. 20 Obbligazioni contrattuali.....	11
Art. 21 Segnalazioni delle violazioni del Codice Etico	11
CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI	11
Art. 22 Approvazione e modifica del Codice Etico	11



CODICE ETICO

Il Codice Etico di Fondazione Milan ETS (nel seguito anche «*Fondazione Milan*» o «*Fondazione*») è un documento approvato dal Consiglio di Amministrazione in cui sono racchiusi i valori e i principi in cui la Fondazione si riconosce. Il rispetto di tali valori e principi, che risultano coerenti con quelli del Fondatore Costituente A.C. Milan SpA, è ritenuto essenziale e gli stessi sono vincolanti per il personale e per tutti coloro che operano per Fondazione Milan.

Premessa e Missione

1. Fondazione Milan persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei settori dell'assistenza sociale, della beneficenza, dell'istruzione, dello sport dilettantistico rivolte a favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari o a favore di componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari. Fondazione Milan, sostiene anche programmi di enti pubblici intesi a realizzare utilità e benefici per la collettività, nonché le attività di fondazioni e associazioni, sempre nel rispetto delle normative vigenti e dei principi del Codice Etico.
2. Fondazione Milan rispetta leggi e regolamenti vigenti.
3. Fondazione Milan ripudia ogni discriminazione delle persone basata sul sesso, sulle razze, sulle lingue, sulle condizioni personali e sociali, sul credo religioso e politico.
4. Fondazione Milan favorisce, ovunque operi, un ambiente di lavoro e sportivo ispirato al rispetto, alla lealtà, alla correttezza e alla collaborazione, e promuove il coinvolgimento e la responsabilizzazione di dirigenti, dipendenti, collaboratori, professionisti e atleti in relazione agli specifici obiettivi da raggiungere e alle modalità per perseguirli.

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Ambito di applicazione e Destinatari

1. I principi e le disposizioni del presente Codice Etico costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi generali di lealtà, correttezza e diligenza, che qualificano l'adempimento delle prestazioni lavorative e sportive ed il comportamento degli atleti, dei tecnici e degli altri dipendenti e collaboratori di Fondazione Milan nell'attività sportiva e nell'attività lavorativa.
2. I principi e le disposizioni del Codice Etico sono vincolanti per gli Amministratori, per le persone legate da rapporto di lavoro subordinato (dirigenti e dipendenti) e per tutte le altre persone che operano per Fondazione Milan, quale che sia il rapporto che li lega alla stessa (ad esempio collaboratori, professionisti). Amministratori, dipendenti, collaboratori e professionisti sono di seguito definiti con il termine "Destinatari".

Art. 2 Principi generali

1. Il Codice Etico costituisce un insieme di principi la cui osservanza è di fondamentale importanza per il regolare svolgimento dell'attività della Fondazione, per il buon funzionamento e l'affidabilità della gestione, e per l'immagine della Fondazione e del Fondatore Costituente A.C. Milan SpA. A tali principi si richiamano le iniziative, i comportamenti e i rapporti, sia interni alla Fondazione che esterni.

2. Fondazione Milan riconosce che le risorse umane costituiscono un elemento di primaria importanza per il proprio sviluppo. La gestione delle risorse umane è fondata sul rispetto della persona e della professionalità.

Art. 3 Responsabilità

1. Ciascun Destinatario è tenuto a conoscere le implicazioni di legge relative alla propria mansione ed è tenuto, altresì, a svolgere la propria attività lavorativa/professionale in conformità alle procedure aziendali e con lealtà, correttezza, diligenza, efficienza, collaborazione e correttezza, utilizzando al meglio gli strumenti e il tempo a disposizione, facendosi carico delle responsabilità connesse agli impegni assunti.

Art. 4 Correttezza

1. Tutte le azioni e le operazioni compiute ed i comportamenti tenuti da ciascuno dei Destinatari nello svolgimento della funzione o dell'incarico sono ispirati alla legittimità sotto l'aspetto formale e sostanziale, secondo le norme ed i regolamenti vigenti e le procedure interne.
2. I Destinatari non utilizzano a fini personali informazioni, beni e attrezzature, di cui dispongano nello svolgimento della loro funzione o del loro incarico.
3. Ciascun Destinatario non accetta, né effettua, per sé o per altri, pressioni, raccomandazioni o segnalazioni, che possano recare pregiudizio alla Società o indebiti vantaggi per sé o per terzi; ciascun Destinatario altresì respinge e non effettua promesse di indebite offerte di denaro o altri benefici, salvo che questi siano di modico valore e non correlati a richieste di alcun genere avendo cura di procedere, quando possibile, senza recare offesa all'offerente.
4. Qualora il Destinatario riceva da parte di un terzo richieste esplicite o implicite di benefici, salvo che si tratti di omaggi di uso commerciale e di modesto valore, ne informa immediatamente il proprio superiore gerarchico o il soggetto cui sia tenuto a riferire per le iniziative del caso.

Art. 5 Conflitto di interesse

1. I Destinatari perseguono, nello svolgimento della collaborazione, gli obiettivi e gli interessi generali di Fondazione Milan.
2. I Destinatari informano senza ritardo, tenuto conto delle circostanze, i propri superiori o referenti delle situazioni o attività nelle quali potrebbero essere titolari di interessi in conflitto con quelli di Fondazione Milan (o qualora di tali interessi siano titolari prossimi congiunti), ed in ogni altro caso in cui ricorrano rilevanti ragioni di convenienza. I Destinatari rispettano le decisioni che in proposito sono assunte da Fondazione.

Art. 6 Riservatezza e tutela della privacy

1. I Destinatari sono tenuti a garantire la massima riservatezza relativamente a notizie e informazioni acquisite e/o elaborate in occasione dell'espletamento del proprio incarico o funzione e costituenti il patrimonio aziendale o l'attività di Fondazione Milan e delle società del Gruppo Milan, nel rispetto delle disposizioni di legge, dei regolamenti vigenti e delle procedure interne.
2. Nel caso in cui i Destinatari del Codice Etico vengano a conoscenza di informazioni non di pubblico dominio, sono tenuti a trattarle con la massima cautela e cura, facendo in modo che le stesse non siano divulgate a persone non autorizzate, sia all'interno, sia all'esterno di Fondazione Milan e del Gruppo Milan.

CAPO II - COMPORTAMENTO NEGLI AFFARI

Art. 7 Principi generali

1. Fondazione Milan nello svolgimento delle relazioni d'affari si ispira ai principi di legalità, lealtà e correttezza.

Art. 8 Tutela della concorrenza

1. Fondazione Milan riconosce che una leale concorrenza costituisce un elemento premiante per lo sviluppo dell'attività.
2. Ciascun Destinatario non pone in essere atti o comportamenti contrari ad una corretta e leale competizione tra gli operatori del settore no profit e le imprese in generale.

Art. 9 Rapporti con fornitori

1. La selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni d'acquisto dei beni sono basate su una valutazione obiettiva dell'integrità morale, del buon nome e della reputazione del fornitore, della qualità, del prezzo, del servizio e delle garanzie offerte nonché sull'aderenza ai principi espressi nel presente Codice Etico.
2. Nei rapporti commerciali intrattenuti con i fornitori, Fondazione Milan agisce nel pieno rispetto della normativa antiriciclaggio, evitando di porre in essere operazioni sospette sotto il profilo della correttezza e della trasparenza e/o potenzialmente idonee a favorire la ricettazione o il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali.
3. Fondazione Milan evita approvvigionamenti da fornitori che fanno ricorso al lavoro minorile.

Art. 10 Rapporti con Istituzioni, Autorità Pubbliche e Pubblici Funzionari, soggetti terzi

1. I rapporti di Fondazione Milan con le Istituzioni ed Autorità pubbliche territoriali, nazionali, comunitarie e internazionali, nonché con i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, ovvero organi, rappresentanti, mandatari, esponenti, membri, dipendenti, consulenti, incaricati di pubbliche funzioni o servizi, di pubbliche istituzioni, di pubbliche amministrazioni, di enti pubblici, anche economici, di enti o società pubbliche, di carattere locale, nazionale o internazionale ("Pubblici Funzionari") sono intrattenuti da ciascun Amministratore e da ciascun Dipendente, quale che sia la funzione o l'incarico, o, se del caso, da ciascun Collaboratore e Professionista, nel rispetto della normativa vigente, e sulla base dei principi generali di correttezza e di lealtà, di veridicità delle dichiarazioni, di trasparenza e collaborazione.
2. Fondazione Milan Ciascun Destinatario è, pertanto, tenuto a respingere qualsivoglia pressione da parte di soggetti pubblici o privati volta ad ottenere denaro, bene o altra utilità in cambio di un vantaggio da rendersi a favore di Fondazione Milan o delle Società del Gruppo Milan, così come a vietare di promettere e/o offrire indebitamente denaro o altri benefici a soggetti pubblici o privati al fine di far conseguire un indebito vantaggio a Fondazione Milan o delle Società del Gruppo Milan.
3. Il Destinatario che riceve da parte di un terzo un'offerta o una richiesta di benefici, salvo omaggi di uso commerciale o di modico valore o di cortesia d'affari, è tenuto ad informare immediatamente l'Organismo di Vigilanza di Fondazione Milan.
4. Ciascun Destinatario è, inoltre, tenuto a respingere qualsiasi pressione da parte di organizzazioni criminali, mafiose o di soggetti che pongono in essere comportamenti contrari alle norme di legge al fine di realizzare forme di controllo delle imprese e dei loro collaboratori e ad alterare la libera concorrenza.
5. Inoltre, i Destinatari sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'autorità di vigilanza e controllo e alle pubbliche autorità che dovessero richiederla in relazione al loro rapporto con



Fondazione Milan con le Società del Gruppo Milan e, più in generale, a non interferire illegittimamente nel corretto svolgimento di qualsivoglia attività ispettiva e/o di indagine.

Tale principio generale di comportamento dovrà trovare applicazione, a maggior ragione e con particolare cautela, laddove i Destinatari fossero chiamati a rendere davanti all'autorità giudiziaria (e, quindi, sia nella fase delle indagini che in fase dibattimentale), dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questi siano in grado di avvalersi della facoltà di non rispondere.

Art. 11 Incassi e pagamenti

Fondazione Milan esercita la propria attività in conformità alla normativa antiriciclaggio vigente, nonché alle disposizioni emanate dalle competenti Autorità.

È fatto espresso divieto ai Destinatari di effettuare o accettare pagamenti in contanti a/da soggetti terzi con cui Fondazione Milan intrattiene rapporti di carattere commerciale, oltre le soglie previste dalla normativa vigente. I pagamenti o gli incassi eccedenti tali importi devono avvenire in conformità a quanto previsto dalle specifiche procedure aziendali adottate da Fondazione Milan, esclusivamente mediante l'utilizzo di canali bancari che assicurino la tracciabilità e la trasparenza degli stessi.

Art. 12 Donazioni, sponsorizzazioni, regali ed omaggi

È vietata qualsiasi forma di regalo che possa essere interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia o che possa apparire come finalizzata ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione delle attività collegabili a Fondazione Milan.

In particolare, non sono ammessi regali di qualsiasi natura a dirigenti, dipendenti, collaboratori (o loro familiari) che possano influire sull'indipendenza di giudizio o possano indurre gli stessi ad assicurare qualsivoglia vantaggio.

Si precisa, inoltre, che sono da ritenere vietati sia i regali promessi o offerti sia quelli ricevuti, dovendosi intendere per "regalo" qualsiasi scambio di dono, di omaggi ed ospitalità, ovvero qualsiasi tipo di beneficio potenzialmente capace di influenzare impropriamente il comportamento o il giudizio altrui.

Deve sussistere un collegamento diretto e facilmente individuabile tra gli omaggi e le ospitalità ricevuti da Fondazione Milan, o da queste offerti, e l'attività (legittima) di Fondazione Milan.

Sia l'offerta sia l'accettazione di omaggi e di ospitalità devono, in ogni caso, essere strettamente limitati sia nel valore sia nella frequenza e non devono presentare alcun carattere che possa mettere minimamente in dubbio la rispettiva liceità, oltre a dover essere, in ogni caso, adeguatamente documentati e debitamente autorizzati.

Gli omaggi e le ospitalità sono sempre vietati qualora siano costituiti da:

- denaro contante o equivalenti (buoni omaggio, assegni, prestiti, azioni);
- omaggi di natura inappropriata o che danneggiano l'integrità e la reputazione di Fondazione Milan o delle Società del Gruppo Milan;
- omaggi ed ospitalità che violano qualunque legge o regolamento vigente.

Art. 13 Contributi

Non sono erogati contributi a partiti, comitati ed organizzazioni politiche e sindacali.

Possono essere erogati contributi ad associazioni, enti ed organizzazioni in genere in accordo con la *Missione* di Fondazione Milan purché nell'assoluto rispetto con le modalità dettate dalle leggi vigenti.

CAPO III - PRINCIPI DI CONDOTTA NEI RAPPORTI INTERNI

Art. 14 Rapporti con i dipendenti e/o i collaboratori

1. Nella gestione delle risorse umane, Fondazione Milan si ispira ai seguenti principi:
 - selezionare, assumere, formare, retribuire e, più in generale, offrire pari opportunità di lavoro senza alcuna discriminazione di etnia, razza, sesso, età, orientamento sessuale, handicap fisici o psichici, condizioni fisiche e/o sociali, nazionalità, credo religioso, opinioni, appartenenza politica e/o sindacale;
 - assicurare un trattamento equo e meritocratico a ciascun dipendente e/o collaboratore;
 - adottare, anche per la crescita dei dipendenti, criteri basati sul merito, sulla competenza e, comunque, prettamente professionali;
 - diffondere e consolidare una cultura della sicurezza dell'ambiente di lavoro al fine di preservare la salute e la sicurezza dei dipendenti e/o dei collaboratori, tanto da un punto di vista fisico che psichico;
 - assicurare la tutela della riservatezza dei dipendenti e/o dei collaboratori ed il diritto degli stessi a lavorare senza subire illeciti condizionamenti;
 - non impiegare alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e/o del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo o, infine, sia stato revocato o annullato.
2. Nell'esercizio delle proprie attività, i Destinatari sono pertanto tenuti ad evitare:
 - lo sfruttamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona;
 - di porre in essere molestie, anche di carattere sessuale;
 - la creazione di un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile, di isolamento o comunque discriminatorio nei confronti di singoli o gruppi di lavoratori;
 - di creare situazioni di competitività che ostacolano la crescita individuale e la correttezza nei rapporti di colleganza.

Art. 15 Utilizzo di attrezzature, dispositivi e strutture aziendali, con particolare riferimento agli strumenti informatici

Sui Destinatari incombe il divieto di utilizzare gli strumenti informatici, ovvero le attrezzature ed i dispositivi elettronici per finalità contrarie a norme di legge, all'ordine pubblico o al buon costume.

Inoltre, è espressamente previsto il divieto per i Destinatari di commettere o indurre terzi alla commissione di reati contro la personalità individuale o in violazione di diritti umani.

Ogni Destinatario è pertanto tenuto a custodire, conservare e difendere i beni aziendali e ad utilizzarli in modo proprio e conforme all'interesse sociale, impedendone ogni uso improprio.

I Destinatari sono, inoltre, tenuti ad evitare di utilizzare tali beni per porre in essere condotte che possano danneggiare, alterare, deteriorare o distruggere i sistemi informatici o telematici, i programmi e i dati informatici di Fondazione Milan e/o di terzi, nonché intercettare o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche anche tra terzi. È, inoltre, vietata l'introduzione abusiva all'interno dei sistemi informatici di Fondazione Milan e/o di terzi, protetti da misure di sicurezza, così come procurarsi o diffondere codici di accesso a sistemi informatici o telematici protetti.

A tale proposito, i Destinatari hanno la facoltà di accedere alle sole risorse informatiche a cui sono autorizzati e sono tenuti a custodire le credenziali e le password di accesso alla rete aziendale ed alle diverse applicazioni e le chiavi personali secondo criteri idonei a impedirne una facile individuazione ed un uso improprio, nonché a rispettare le procedure aziendali adottate da Fondazione Milan, in merito ai dispositivi antintrusione e antivirus.

I Destinatari sono, inoltre, tenuti ad utilizzare esclusivamente software di cui sia stata acquistata regolare licenza d'uso e hanno, altresì, l'assoluto divieto di duplicare abusivamente e, in violazione della specifica normativa in materia di protezione del diritto d'autore, software e/o altri beni digitali coperti da copyright.

Art. 16 Antiriciclaggio

I Destinatari non dovranno in alcun modo essere coinvolti in fattispecie proprie del riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite.

I Destinatari si impegnano a rispettare tutte le norme e disposizioni, sia nazionali che internazionali in materia di riciclaggio.

I Destinatari sono, inoltre, tenuti a svolgere le opportune verifiche al fine di accertare, per quanto possibile, l'integrità morale e la reputazione della controparte prima di stabilire relazioni o di stipulare contratti di qualsivoglia natura e genere.

Art. 17 Informativa contabile e gestionale

I Destinatari sono tenuti a registrare adeguatamente tutte le transazioni effettuate al fine di rendere possibile la verifica del processo di decisione ed autorizzazione delle medesime.

Ogni transazione dovrà essere corredata da un adeguato supporto documentale, al fine di poter procedere all'effettuazione di controlli sulle caratteristiche e le motivazioni delle stesse e che consentano di individuare chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato la transazione stessa. A tale scopo, le informazioni pertinenti alla contabilità di Fondazione Milan, sia essa generale o analitica, dovranno ispirarsi ai principi di chiarezza, trasparenza, correttezza, completezza ed adeguatezza.

CAPO IV - SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE

Art. 18 Tutela e salvaguardia dell'ambiente

1. Nell'ambito della propria attività, Fondazione Milan si ispira al principio di tutela e salvaguardia dell'ambiente e persegue l'obiettivo di garantire la sicurezza e di salvaguardare la salute dei Destinatari, mediante le iniziative opportune a tal fine.
2. I Destinatari del Codice Etico sono pertanto tenuti, nell'esercizio delle proprie mansioni, ad attuare comportamenti sostenibili, utilizzando le risorse messe a disposizione da Fondazione Milan secondo criteri volti a garantire la sicurezza e la salvaguardia della salute nonché volti a minimizzare gli impatti ambientali derivanti dalla propria attività.

CAPO IV - DIFFUSIONE DEL CODICE ETICO E DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

Art. 19 Comunicazione

1. Fondazione Milan provvede ad informare tutti i Destinatari sulle disposizioni e sull'applicazione del Codice Etico, richiedendone l'osservanza.
2. In particolare, Fondazione Milan provvede, anche attraverso la designazione di specifiche funzioni interne:
 - alla diffusione del Codice Etico presso i Destinatari;
 - all'interpretazione e al chiarimento delle disposizioni;
 - alla verifica dell'effettiva osservanza;
 - all'aggiornamento delle disposizioni con riguardo alle esigenze che di volta in volta si manifestano.

Art. 20 Obbligazioni contrattuali

1. Le disposizioni del presente Codice Etico sono parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dai Destinatari, o dai soggetti aventi relazioni d'affari con Fondazione Milan.
2. La violazione delle norme del Codice Etico potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto o dell'incarico e all'eventuale risarcimento dei danni.
L'osservanza delle norme del Codice deve considerarsi parte essenziale degli obblighi dei Destinatari e dei dipendenti, per questi ultimi ai sensi e per gli effetti dell'artt. 2104 e 2105 del Codice Civile e del vigente C.C.N.L., pertanto la loro violazione potrà costituire inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro stesso e potendo, altresì, comportare azioni per il risarcimento dei danni dalla stessa violazione causati.

Art. 21 Segnalazioni delle violazioni del Codice Etico

Ogni violazione o sospetto di violazione deve essere comunicata tempestivamente, per iscritto e non in forma anonima, all'Organismo di Vigilanza al seguente indirizzo e-mail:

odv231fondazione@acmilan.com

È garantita la riservatezza dell'identità del segnalante, nonché la tutela da qualsiasi tipo di ritorsione.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 Approvazione e modifica del Codice Etico

1. Il presente Codice Etico, ricognitivo della prassi aziendale, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Fondazione Milan.
2. Ogni variazione e/o integrazione dello stesso sarà approvata dal Consiglio di Amministrazione e diffusa tempestivamente ai Destinatari.



Fondazione Milan
Via Aldo Rossi 8
20149 Milano

www.fondazionemilan.org